Ordinanza n. 298 del 17 novembre 2026

Disposizioni modificative e di coordinamento del Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e delle Ordinanze n. 142 del 30 maggio 2023, n. 183 del 13 maggio 2024, n. 203 dell'11 settembre 2024 e n. 273 del 4 maggio 2026

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre

2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare:

- l'articolo 27, commi 7, 23 e 27, del TURP (rubricato *"Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee*)" che prevedono che:

> *"7. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:*
>
> *a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e*
>
> *b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.*
>
> *23. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:*
>
> *a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e*
>
> *b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione Civile in attuazione delle disposizioni di cui*

all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 47 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

"27. Qualora l'istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari dell'edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d'uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso il quale resta onerato dell'obbligo di garantire la ripresa dell'attività economica nell'edificio originario a seguito dell'ultimazione dei lavori e del ripristino dell'agibilità. Le modalità, i termini e le condizioni economiche della cessione della struttura temporanea ai fini della sua trasformazione in definitiva, sono indicati in uno specifico bando emesso dal Dipartimento di protezione civile qualora la medesima struttura sia stata realizzata dallo stesso. Nel caso in cui la struttura temporanea sia stata realizzata ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 5 del 28 novembre 2016 e n. 9 del 14 dicembre 2016, ai fini dell'acquisizione del relativo titolo di proprietà, il soggetto legittimato ai sensi del presente comma corrisponde una somma pari al 70% del contributo già erogato per la sua realizzazione da riversare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. È fatta comunque salva la sussistenza delle condizioni indicate al precedente comma 5, lett. a) e b), unitamente alla presenza di un idoneo titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea. Si applicano le disposizioni di carattere procedurale ed autorizzatorio di cui ai commi che precedono nei limiti di compatibilità."

- l'articolo 127, comma 6, del TURP (rubricato *"Contratti di appalto*)" che prevede che:

"6. L'avvenuta sottoscrizione di un contratto di subappalto e i dati identificativi dell'impresa subappaltatrice devono essere comunicati entro la data di avvio dei lavori oggetto di subappalto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale."

- l'Allegato 14 del TURP (rubricato *"Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati*)" che al capitolo 2 rubricato "*Condizioni per l'ammissibilità al contributo - (Art. 10 comma 3-bis – legge speciale Sisma)"* prevede che:

"Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope legis se non ricompresi nella fattispecie dell'art.12 del decreto legislativo n.42 del 2004, possono essere sostanzialmente distinti nelle seguenti tipologie:

• a) Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti);

• b) Edifici che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l'adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata

struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura.

L' edificio collabente, per essere ammesso a contributo deve soddisfare le seguenti condizioni:

• presenza di vincolo diretto, per il quale prima del decreto di concessione del contributo sia stato apposto il vincolo presso l'Ente di tutela, ovvero per quanto riguarda gli edifici pubblici, anche se 267 non formalmente dichiarati dall'art.12 del decreto legislativo 42/2004 e smi, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, essi risultino sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio);

• dimostrazione della connessione del danno (o l'eventuale aggravamento) agli eventi sismici del 2016-17 con perizia asseverata da parte di un professionista, con scheda AeDES/GL-AeDES, se presente.

Laddove non siano presenti scheda AEDES/GL-AeDES e Ordinanza sindacale, deve essere prodotta una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune.

Devono essere segnalati al Commissario straordinario, e per conoscenza agli USR competenti per territorio, i collabenti di interesse culturale, di proprietà pubblica da parte di Enti e Amministrazioni, o gli edifici di culto di proprietà degli Enti ecclesiastici, al fine dell'inserimento nella programmazione con una sommaria indicazione della spesa.";

Considerato che al fine di accelerare il processo della ricostruzione e avviare a conclusione i procedimenti di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee è necessario modificare il valore di riscatto della struttura emergenziale limitando la riduzione ai soli casi in cui oltre a riparare l'edificio originario si intenda rendere definitiva la struttura emergenziale;

Considerato che, per le medesime finalità pubbliche sopra indicate è necessario consentire l'adeguamento delle strutture emergenziali anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, conforme agli strumenti urbanistici e ai vincoli paesaggistici. Le strutture emergenziali, infatti, sono state realizzate in deroga agli strumenti urbanistici e ai vincoli paesaggistici; ne deriva che cessata l'emergenza le stesse non potranno essere conservate nello stesso sito;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 27 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata;

Rilevata in coerenza con l'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 che al comma 6 impone a tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, con i principi di trasparenza e contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività della ricostruzione, l'esigenza di chiarire che l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - USR dei dati identificativi deve intendersi riferito anche agli operatori economici che pongono a disposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori temporaneamente uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa mediante gli istituti del distacco e/o della somministrazione.

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 127 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata;

Rilevato che:

- con riferimento agli edifici collabenti di cui al comma 3-*bis* dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del

2016 per i quali non siano presenti scheda AEDES/GL-AeDES e Ordinanza sindacale, con Ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, ai fini dell'ammissibilità a contributo, era stata prevista la possibilità di produrre una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza di approvazione delle Linee Guida;

- con l'Ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020 il termine è stato poi prorogato al 15 luglio 2020;

- con l'Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 il medesimo termine è stato riaperto fino al 30 giugno 2021;

- l'Ordinanza n. 130 del 15.12.2022 (TURP) ha abrogato le richiamate ordinanze nn. 90, 103 e 116 e mantenuto all'Allegato 14 la medesima disciplina consentendo, ai fini dell'ammissibilità a contributo, per gli edifici collabenti di cui al comma 3-*bis* dell'art. 10 della legge speciale sisma per i quali non siano presenti scheda AEDES/GL-AeDES e Ordinanza sindacale la possibilità di produrre una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune, senza tuttavia indicare un termine.

Considerata, al fine di dare certezza e accelerazione agli interventi di ricostruzione privata, la necessità di introdurre un termine per la produzione al Comune della segnalazione di danno in assenza di scheda Aedes e ordinanza sindacale limitatamente agli immobili di interesse culturale di cui al comma 3 *bis* dell'art. 10 della legge speciale sisma;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso la disciplina di cui all'allegato 14 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata;

Vista l'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 rubricata "*Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi"* che al comma 3 dell'art. 1 rubricato "*Danni lievi*" ha previsto che:

"3. Per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023."

Rilevata, al fine di avviare a conclusione gli interventi della ricostruzione e accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate, la necessità di sbloccare le pratiche di danno lieve ferme a causa di complessità documentali o formali e consentire, per l'effetto, agli USR di definire celermente le istruttorie pendenti prevedendo un regime di esclusione con riguardo al diritto al ripristino beneficio del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 e ai rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 nonchè alla possibilità di ottenere un diverso e più grave livello di danneggiamento;

Ritenuto, dunque, di integrare e coordinare la disciplina dei termini previsti dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023;

Vista l'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024 rubricata "*Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata*" che ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 prevede che:

> *"1. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e di cui agli articoli 6, comma 4, 20, commi 1 e 2, 21, comma 10, 27 comma 14, 32, comma 1, e 43, del Testo Unico della Ricostruzione Privata, il Comune*

competente, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, si sostituisce ai proprietari inerti, dissenzienti, ovvero irreperibili.

3. La diffida ad adempiere è pubblicata per 30 giorni sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune procedente. La pubblicazione ha valore di notifica per i proprietari irreperibili.

4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Comune può sostituirsi ai proprietari inerti, dissenzienti, ovvero irreperibili anche attraverso la nomina di un Commissario scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al successivo articolo 2";

Considerata, la necessità di riallineare la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024 con la disciplina introdotta dall'articolo 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 239 del 4 luglio 2025 che ha modificato il comma 4 dell'articolo 6 del TURP estendendo ai proprietari non identificabili la disciplina dei proprietari irreperibili;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso i commi 1, 3 e 4 dell'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024;

Vista l'Ordinanza n. 203 dell'11 settembre 2024 rubricata "*Disposizioni relative ai contratti di subappalto negli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022*" che all'art. 1 rubricato "*Obbligo di comunicazione delle imprese subappaltatrici nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica"* prevede che:

"1. Per ogni tipologia di intervento di ricostruzione pubblica, il soggetto attuatore o la stazione appaltante devono comunicare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio l'avvenuta sottoscrizione di contratti di subappalto e i dati identificativi delle imprese subappaltatrici.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve avvenire entro la data di avvio dei lavori oggetto di subappalto. Qualora si tratti di contratti di subappalto in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Rilevata in coerenza con l'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 che al comma 6 impone a tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, l'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, con i principi di trasparenza e contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività della ricostruzione, l'esigenza di chiarire, che per ogni tipologia di intervento di ricostruzione pubblica e di intervento su edifici di culto, l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - USR dei dati identificativi deve intendersi riferito anche agli operatori economici che pongono a disposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori temporaneamente uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa mediante gli istituti del distacco e/o della somministrazione.

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 1 dell'Ordinanza n. 203 dell'11 settembre 2024;

Vista l'Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 rubricata "*Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi*

616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus" che al comma 4 dell'art. 3 rubricato "*Modalità di presentazione della domanda)"* prevede quanto segue:

> *"4. Nelle fattispecie di cui ai commi che precedono, in nessun caso sono ammesse variazioni in aumento del dato economico afferente agli incentivi fiscali già comunicato entro i termini di cui al precedente articolo 2, mediante dichiarazione nel Quadro C – Sezione "Disciplina in materia di concorso di risorse" della RCR o nei documenti agli atti del fascicolo, presenti nella piattaforma informatica GE.DI.SI., coincidendo tale importo con il limite massimo dell'incremento del contributo previsto al precedente articolo 1, detratta l'eventuale quota già rendicontata in via parziale sui ridetti portali nazionali."*

Rilevata, al fine di assicurare il controllo della spesa, la certezza delle risorse impegnate e l'uniformità dei criteri applicati nell'istruttoria delle domande, la necessità di:

- precisare il limite dell'incremento del contributo riconoscibile, ancorando il relativo riconoscimento a una situazione progettuale già definita e formalmente acquisita agli atti entro i termini già previsti in ordinanza, sulla base della quale erano stati quantificati gli importi eccedenti il contributo sisma per i quali era prevista la fruizione del superbonus, mediante sconto in fattura o cessione del credito;

- ammettere variazioni in sede di richiesta dell'incremento del contributo rispetto alle lavorazioni originariamente previste limitatamente ai soli casi in cui esse risultino strettamente necessarie al conseguimento dell'agibilità dell'immobile, al fine di contemperare l'esigenza di flessibilità operativa con quella di mantenere inalterate le finalità dell'intervento e i presupposti che hanno determinato l'ammissibilità al beneficio, con ciò evitando che l'incremento del contributo possa essere utilizzato per finanziare opere ulteriori o diverse rispetto a quelle indispensabili al ripristino della funzionalità dell'edificio;

- limitare le varianti sulle lavorazioni già concesse all'incremento del contributo, consentendo esclusivamente modifiche quantitative, con ciò garantendo la stabilità del quadro istruttorio e dei relativi presupposti tecnici ed economici.

- porre a carico del beneficiario eventuali ulteriori lavorazioni, ancorché finalizzate al conseguimento dell'agibilità, circoscrivendo l'ambito dell'incremento del contributo alle sole opere già concesse nell'ambito del procedimento amministrativo;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 3 dell'Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon esito della ricostruzione privata e pubblica;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 13 novembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 27 del Testo Unico della Ricostruzione Privata)

1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 27 del Testo unico della ricostruzione privata, le parole "*70%*" sono sostituite dalle seguenti parole:

   "*30%*".

2. Al comma 23, lettera b), dell'articolo 27 del Testo unico della ricostruzione privata le parole "*70%*" sono sostituite dalle parole:

   "*30%*".

3. Al comma 27 dell'articolo 27 del Testo unico della ricostruzione privata le parole "*70%*" sono sostituite dalle parole:

   "*30%*".

4. Dopo il comma 28 dell'articolo 27 del Testo unico della ricostruzione privata è aggiunto il seguente:

   "29. Per le strutture temporanee, l'adeguamento di cui ai commi 22 e 23 può essere realizzato anche mediante demolizione e ricostruzione, anche in area di sedime diversa dalla precedente, fermo restando il calcolo del contributo come determinato dai commi precedenti. In tal caso il beneficiario dovrà produrre una perizia tecnica che dimostri i vantaggi della scelta sotto il profilo aziendale, economico, strutturale o paesaggistico. La struttura emergenziale originaria dovrà essere demolita entro 30 giorni dalla fine dei lavori. La rata di saldo del contributo sarà erogata solo a demolizione avvenuta".

Articolo 2

(Modifiche all'art. 127 del Testo Unico della Ricostruzione Privata)

1. Al comma 6 dell'articolo 127 del Testo unico della ricostruzione privata è aggiunto il seguente periodo:

   "L'obbligo di comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per

territorio, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale, dei dati identificativi entro la data di avvio dell'attività lavorativa deve intendersi riferito anche per gli operatori economici che:

a) pongono a disposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori temporaneamente uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto legislativo 10 settembre 2023, n. 276;

b) pongono a diposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

Articolo 3

(Ammissibilità al contributo degli edifici collabenti di cui all'Allegato 14 del TURP, di proprietà dei soggetti individuati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2026, sottoposti a vincolo diretto)

1. In assenza della scheda AEDES o GL-AeDES e della ordinanza sindacale, gli edifici collabenti di cui all'Allegato 14 del Testo unico della ricostruzione privata (TURP), attuativo del comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, di proprietà dei soggetti individuati dall'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016 soggetti a vincolo diretto, o ope legis se non ricompresi nella fattispecie dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono ammessi al contributo previsto dall'articolo 95, comma 1, del medesimo Testo unico, a condizione che la segnalazione del danno causato dagli eventi sismici sia trasmessa al Comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, a pena di decadenza dal contributo.

Articolo 4

(Armonizzazione dei termini previsti dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 e disposizioni di coordinamento)

1. Per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza n. 142 del 2023, già oggetto di differimento dei termini, da ultimo, *ex* articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 190 del 2024, e in presenza della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore degli incentivi fiscali di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Superbonus rafforzato*), depositata nei termini e con le modalità previste dal decreto del Commissario straordinario n. 300 del 13 luglio 2021, i soggetti legittimati possono presentare la domanda di contributo sisma, limitatamente al massimale parametrico di cui all'Allegato 2 al Testo unico della ricostruzione privata (TURP), entro il termine del 31 dicembre 2026. Sono escluse dalla disciplina del presente comma le istanze per le quali il soggetto legittimato ha dichiarato l'utilizzo diretto della detrazione fiscale quale modalità di fruizione degli incentivi.

2. Per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), c) e d) dell'Ordinanza n. 142 del 2023, già oggetto di differimento dei termini *ex* articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 169 del 2024, i termini degli adempimenti ivi previsti sono prorogati alla data del 31 dicembre 2026.

3. Per le fattispecie di cui dall'articolo 1, comma 1, lett. e) ed f), dell'Ordinanza n. 142 del 2023, nel solo caso di intervenuto decorso del termine di 150 giorni dalla data di cessazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini degli adempimenti ivi previsti per le domande già scadute alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

4. Per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 2023, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del TURP, il termine per la regolarizzazione della domanda è fissato al 31 dicembre 2026.

5. Ai fini della regolarizzazione della domanda di contributo nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 4, i soggetti legittimati sono tenuti alla presentazione di specifica variante da depositare all'interno del fascicolo originario.

6. Per tutte le fattispecie di cui ai commi che precedono non si applica il comma 3 dell'articolo 7 del TURP e la presentazione della domanda e/o dell'istanza di regolarizzazione non dà diritto al beneficio del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, né ai rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

Articolo 5

(Modifiche all'art. 1 dell'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024)

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024 dopo le parole "*dissenzienti*" sono aggiunte le seguenti:

"*non reperibili o non identificabili.*"

2. Al comma 3 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024 dopo le parole "*irreperibili*" sono aggiunte le seguenti:

"*e per i proprietari non identificabili.*"

3. Al comma 4 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024 dopo le parole "*dissenzienti*" sono aggiunte le seguenti:

", non reperibili o non identificabili"

Articolo 6

(Modifiche all'art. 1 dell'Ordinanza n. 203 dell'11 settembre 2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 203 dell'11 settembre 2024 dopo le parole "*intervento di ricostruzione pubblica*" sono aggiunte le seguenti parole:

"*e di intervento relativo agli edifici di culto*",

2. All'articolo 1 dell'Ordinanza n. 203 dell'11 settembre 2024 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. L'obbligo di comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per

territorio dei dati identificativi entro la data di avvio dell'attività lavorativa deve intendersi riferito anche per gli operatori economici che:

a) pongono a disposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori temporaneamente uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto legislativo del 10/09/2003 n. 276;

b) pongono a diposizione degli appaltatori e/o dei subappaltatori uno o più lavoratori per l'esecuzione dell'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81."

Articolo 7

(Modifiche all'art. 3 dell'Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026)

1. All'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e nei limiti del decreto di riparto delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 617, della medesima legge n. 199 del 2025 emanato dal Capo Dipartimento di Casa Italia in data 23 aprile 2026, in ogni caso e anche nelle ipotesi di incongruenza tra i dati riportati nell'RCR e la documentazione agli atti, nonché in assenza dei dati nell'RCR, l'accesso all'incremento del contributo è riconosciuto nei limiti dell'importo indicato nell'ultimo quadro economico del progetto presentato entro il 31 dicembre 2025 per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, ed entro il 31 dicembre 2024 per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della concessione dell'incremento del contributo, sono ammesse variazioni rispetto alle lavorazioni previste nella documentazione agli atti del fascicolo esclusivamente qualora risultino strettamente necessarie al ripristino dell'agibilità dell'immobile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato B e nei limiti dell'importo di cui al periodo precedente.

Le lavorazioni concesse con l'incremento del contributo non possono essere successivamente oggetto di variazione, se non con riferimento alle sole quantità e purché le stesse siano ammissibili e non comportino un aumento dell'importo complessivo riconosciuto. Eventuali ulteriori lavorazioni, ancorché finalizzate al conseguimento dell'agibilità dell'immobile, restano a carico del soggetto beneficiario, fatto salvo il loro eventuale riconoscimento nei limiti del costo convenzionale del contributo per la ricostruzione privata, ove ammissibili, qualora si siano verificati scostamenti dovuti alla valorizzazione delle singole categorie di intervento nell'ambito di un solo quadro economico (contributo sisma o quota eccedente), di cui alla lett. b) comma 4 dell'art.2."

Articolo 8

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo

33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
17.11.2026
15:48:26
GMT+01:00